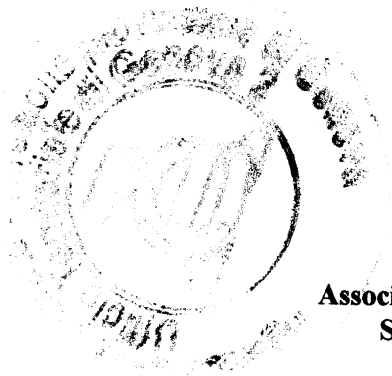




Associazione di Promozione sociale
Salita Cà dei Trenta 3 canc.
16161 Genova
C.F. e Partita IVA 02189970995
Mail: info@scartgenova.it

Verbale di Assemblea Ordinaria N°13 del 19 ottobre 2020

L'anno 2020, addì 19 ottobre, alle ore 14.30, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione in data 17 ottobre 2020, alle ore 22.00, l'Assemblea Soci dell'Associazione di Promozione sociale "Sc'Art!" presso la sede sociale in Genova, in Salita Cà dei Trenta 3 cancello.

Viene nominata Presidente d'Assemblea la Sig.ra Rapallo Enrica, Presidente dell'Associazione e ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale, la quale nomina quale Segretaria, la Sig.ra Maria Ludovica Rocca.

Sono presenti N°8 socie con diritto di voto e N°1 delega.

L'Assemblea è regolarmente costituita. La Presidente legge l'Ordine del giorno:

- 1) Approvazione Nuovo Statuto con modifiche statutarie, in adeguamento alle normative che hanno riformato il Terzo Settore in base al D. Lgs. 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Al punto 1), la Presidente spiega che le modifiche statutarie rispondono all'esigenza di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove normative che hanno riformato il Terzo Settore in base al D. Lgs. 117/2017; la legge impone alle Associazioni di Promozione sociale come la nostra di adeguare gli Statuti; il Decreto Cura Italia ha stabilito come termine entro cui adeguare lo Statuto con modalità semplificata, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile, il 31 ottobre 2020. La Presidente ricorda come ci siano stati momenti informativi e formativi a cura del Celivo, in collaborazione con i funzionari della Regione Liguria, a cui hanno partecipato alcune socie di Sc'Art!, per fornire elementi conoscitivi in merito all'adeguamento dello Statuto. Prima di procedere con la lettura dello Statuto, la Presidente richiama alcune specifiche indicazioni che hanno guidato l'adeguamento dello Statuto di Sc'Art!: l'indicazione delle attività di interesse generale risponde ad esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni, richiedendo che l'individuazione nello Statuto ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice; le finalità perseguite, sono declinate in maniera specifica, in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente. Anche l'esercizio di attività diverse, la raccolta fondi, l'assenza del fine lucrativo e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento costituiscono contenuti importanti dello Statuto. La Presidente dà lettura dello Statuto e, alla fine, invita le socie presenti ad esprimere pareri e domande.

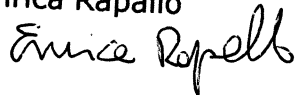
Segue un vivace dibattito che conferma un interesse concreto alle attività dell'Associazione e, in questo caso, all'adeguamento dello Statuto.

La Presidente quindi chiede all'Assemblea se si vuole procedere alla votazione in modo palese: l'Assemblea all'unanimità decide di votare le modifiche statutarie in modo palese. L'Assemblea ordinaria dei soci approva all'unanimità le modifiche proposte allo

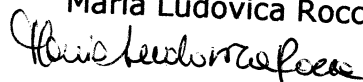
Statuto dell'Associazione : il documento dello Statuto viene stampato ed allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.00

Il Presidente d'Assemblea
Enrica Rapallo



La Segretaria d'Assemblea
Maria Ludovica Rocca



STATUTO APS "Sc'ArtI"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Sc'ArtI, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova, in Salita Cà dei trenta 3 canc. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione persegue finalità di promozione culturale e sociale favorendo lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e operando per la tutela dell'ambiente, promuove attività in campo formativo, educativo e ri-educativo, didattico, artistico e ricreativo in realtà interculturali anche particolarmente disagiate (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo : disabili, minori, detenuti ed ex detenuti).

Scopo ideale dell'Associazione è operare nell'ambito della sensibilità civica contraria allo spreco e dell'attenzione alle tematiche ambientali, valorizzando una cultura della creatività per lo sviluppo sostenibile, ri-utilizzando materiali di scarto aziendale, commerciale ed artigianale, promuovendo "benessere" soprattutto nei confronti delle persone più deboli, in una visione rispettosa dell'ambiente e dell'uomo.

L'Associazione opera mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d):
 - a) organizzazione di corsi di formazione, rivolti ad educatori, insegnanti, operatori didattici e genitori interessati ad approfondire temi legati alla progettazione, alla conduzione di attività laboratoriali;
 - b) organizzazione di laboratori e percorsi didattico-pratici per bambini ed adulti, scolaresche, centri giovanili, gruppi organizzati, biblioteche e realtà associative, sul riuso creativo dei materiali, riduzione dei rifiuti e sulla sostenibilità ambientale;
 - c) distribuzione materiali di scarto aziendale e commerciale (carta-cartone-gomma-legno-plastica e altri materiali) a insegnanti ed operatori di nidi e scuole d'infanzia, scuole elementari, scuole medie, istituti superiori, associazioni educative e culturali, centri diurni per anziani, centri disabili, centri sociali per favorire un loro utilizzo creativo;
 - d) offerta di attività di educazione ambientale, soggiorni estivi e laboratori creativi anche itineranti;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali* (lettera e);
3. organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i):
 - a) progettazione prodotti derivati dal riuso creativo dei materiali;
 - b) organizzazione di mostre temporanee, seminari e convegni, concerti, performance e spettacoli, animazioni;
 - c) organizzazione di eventi e manifestazioni connessi alla cultura del riuso, della sufficienza, della sostenibilità ;
 - d) organizzazione di mostre-mercato realizzate con i prodotti dei laboratori seguiti dall'Associazione;
 - e) organizzazione di iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - f) redazione e diffusione di pubblicazioni cartacee e multimediali.
4. realizzazione di attività di educazione e informazione, di promozione e di rappresentanza, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale; impegno nel contrasto del lavoro infantile (lettera o):

a) vendita, a privati e/o utilizzatori commerciali, dei prodotti realizzati dai beneficiari dei progetti culturali ed educativi gestiti dall'Associazione, nella garanzia di condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali;

5. *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l):

a) promozione di stage, servizi di volontariato e di tirocinio;

b) organizzazione di laboratori, officine creative artigianali, percorsi culturali, ricreativi e formativi, percorsi di formazione professionale e di progetti sperimentali finalizzati all'inserimento di soggetti svantaggiati.

6. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, (lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p);

7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);

8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w);

9. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

10. realizzazione di attività commerciali, produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale.

11. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, partecipando a Bandi, Gare e simili per presentazione di progetti rispondenti agli scopi ed alle finalità dell'Associazione.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati possono essere le persone fisiche e le associazioni, attraverso un loro rappresentante, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione

all'organo di amministrazione che delibera in merito alla prima seduta utile, presentando una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa (decadenza);
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

5. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale (tale documento non può essere votato dai componenti del Consiglio Direttivo);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

- 1.** L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
- 2.** L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3.** L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
- 4.** L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5.** La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail oppure attraverso altri mezzi idonei (sms), con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- 6.** L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- 7.** L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- 8.** Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017:
 - il registro dei volontari in cui si iscrivono i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - il libro degli associati;
 - il libro adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi associativi.
- Il Consiglio rilascia il consenso ai soci, per l'esame dei libri sociali, entro 10 giorni dalle richieste. Il consenso si intende rilasciato, ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Controversie

1. La decisione su qualsiasi controversia, che potesse sorgere tra gli associati o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, sarà esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del foro di Genova.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia ossia il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017) e, in quanto compatibile, il Codice Civile.

Il Presidente

Enrico Ropell

La Segretaria

Giuseppina Rocco

STATUTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO, IL 19/10/2020 IN GENOVA

UFFICIO TERRITORIALE

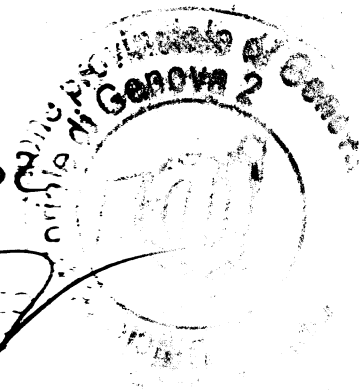
Atto registrato il

Col pagamento di

23/4/2020 / 4638

Esente

IL FUNZIONARIO
Walter Esposito



ASSEMBLEA SOCI APS "Sc'Art!"

19 ottobre 2020

Presenze:

	NOME E COGNOME	FIRMA
1	Bettio Sandra	<i>Sandra Bettio</i>
2	Bosisio Castellucci Stefania	
3	Daniele Adele	<i>Adele Daniele</i>
4	Drago Enrica	<i>Enrica Drago</i>
5	Gallo Carola	<i>Carola Gallo</i>
6	Giovenco Elena	<i>Elena Giovenco</i>
7	Langella Marianna	<i>Marianna Langella</i>
8	Musso Emanuela	<i>Emanuela Musso</i>
9	Rapallo Enrica	<i>Enrica Rapallo</i>
10	Rapallo Maria	<i>Maria Rapallo</i>
11	Rocca Maria Ludovica	<i>Maria Rocca</i>
12	Santino Vito	
13	Schelotto Ilaria	
14	Verardo Elena	
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
39		